



Rep.

Prot.

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DA UTILIZZARE  
ESCLUSIVAMENTE PER L'ATTIVAZIONE DI STAGE  
CON SEDE OPERATIVA IN REGIONE LOMBARDIA**

*(ai sensi della D.G.R. n. 825 del 25/10/2013 - nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini e del  
D.D.U.O. n. 10031 del 5/11/2013 – nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini - disposizioni attuative)*

**TRA**

**l'Università degli Studi di Verona**, di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Nicola Sartor, nato a Bolzano (BZ) il 14.03.1953, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del 03.12.2013;

**E**

**ASST della Valtellina e dell'Alto Lario**, di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Sondrio Via Stelvio ,25 codice fiscale o P.IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott. Carlo Maria Iacomino in esecuzione della deliberazione n.228 del 28/04/2016, domiciliato per la carica presso detta sede;

**PREMESSO**

che l'Università degli Studi di Verona, nel rispetto della normativa vigente, intende promuovere il tirocinio curriculare, quale importante momento di formazione mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; che la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 25 ottobre 2013 n. 825 ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini promossi sul territorio regionale, che non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO**

1. La presente convenzione riguarda le seguenti tipologie di tirocinio:
  - a) *tirocini curricolari*, quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico, finalizzati

- all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio e realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso;
2. Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti, laureati e soggetti in possesso di un titolo di studio rilasciato dall'Università degli Studi di Verona, quali soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento curriculare, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.
  3. Il tirocinio curriculare ha una durata stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio.
  4. Le eventuali proroghe alla durata inizialmente stabilita sono ammesse esclusivamente entro i limiti massimi di durata su indicati, previa approvazione dell'Università su richiesta motivata del soggetto ospitante e del tirocinante.
  5. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo del lavoro.

## **ART. 2 – PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

1. Gli elementi descrittivi di ogni tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo gli standard minimi previsti dalla normativa regionale.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. L'avvio operativo dei singoli tirocini avverrà soltanto dopo la stipula della presente convenzione e del progetto formativo da parte del soggetto ospitante, dell'Università e del tirocinante.

## **ART. 3 – TUTORAGGIO**

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università e da un tutor indicato dal soggetto ospitante.
2. Il tutor universitario è designato dall'Università per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell'attestazione finale.
3. Il tutor aziendale è designato dal soggetto ospitante e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio. Deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
4. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino a un massimo di cinque tirocinanti curricolari.
5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

## **ART. 4 – OBBLIGHI E DIRITTI DEL TIROCINANTE**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

1. Ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor dell'Università e del soggetto ospitante.
2. Deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
3. Deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
4. Deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
5. Ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni.
6. Può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor universitario ed al Tutor Aziendale e all'Ufficio Orientamento al Lavoro dell'Università degli Studi di Verona attraverso apposito modulo.

Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto ospitante potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

## **ART. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE**

Il soggetto ospitante si impegna a:

1. presidiare l'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale;
2. non utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività né il personale aziendale nei periodi di assenza per malattia, maternità, ferie o infortuni o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione
3. in caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare prontamente l'evento all'Università, che si impegna a denunciare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi.
4. deve essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" il soggetto ospitante:

5. deve rispettare la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

6. eroga la formazione specifica sulla sicurezza ex art. 37 D. Lgs 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
7. deve farsi carico degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs. 81/08 nonché della disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'**

L'Università:

1. assicura ogni tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione per conto dello Stato) e con assicurazione dell'Università per Polizza Infortuni nonché per la responsabilità civile. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e comunque rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni sono indicate nel progetto formativo;
2. collabora all'azione di monitoraggio dei tirocini secondo le modalità previste dalla normativa regionale e si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione copia della convenzione e di ciascun progetto formativo.
3. eroga la formazione generale sulla sicurezza ex art.37 D.Lgs. 81/08

#### **ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento del tirocinio, debitamente documentate.

#### **ART. 8 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR n. 825 del 25/10/2013.

Verona,

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

IL RETTORE PRO TEMPORE

Prof. Nicola Sartor

---

Sondrio,

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell' Alto Lario**

Direttore Amministrativo

Dott. Carlo Maria Iacomino

---